



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 363 del 29-10-2018 del Presidente della Provincia

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 E DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 DA PARTE DEL COMUNE DI CEPPALONI (BN).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 12.25 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.

IL PRESIDENTE

Vista la nota prot. n. 7091 del 01/10/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Ceppaloni (BN) ha chiesto la disponibilità per l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2014, del dipendente Caiola Cosimo, Istruttore Economico Finanziario – categoria C, in servizio presso questo Ente a tempo pieno ed indeterminato a prestare parte della propria attività lavorativa presso il citato Comune, per n. 18 (diciotto) ore settimanali, per sopperire alla carenza di personale del Settore Finanziario, secondo modalità e condizioni da stabilirsi in apposita convenzione tra gli enti;

Preso atto:

- dell'autorizzazione del Presidente all'utilizzazione del citato dipendente;
- dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi Finanziario (Programmazione e Bilancio) e Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti – Tributi, presso i quali il dipendente in questione presta, attualmente e congiuntamente, la propria attività lavorativa, all'utilizzo da parte del Comune di Ceppaloni nei limiti di n. 6 ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo;
- della volontà espressa dal dipendente Caiola Cosimo, con nota prot. n. 0036549 del 19/10/2018, di prestare parte della propria attività lavorativa presso il Comune di Ceppaloni (BN) per n. 6 ore settimanali nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie e di n. 8 ore settimanali aggiuntive al di fuori dell'orario di servizio;

Rilevato che, per venire incontro alle esigenze organizzative rappresentate dal Comune di Ceppaloni, alla luce della normativa vigente, è possibile fare ricorso, congiuntamente, alla disciplina prevista dall'art. 14 CCNL 22.01.2004 e dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Richiamati:

- l'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali stipulato in data 22.01.2004 che:
 - al comma 1, testualmente, recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";
 - al comma 2 stabilisce che "Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ...omissis.. è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione";
 - alla dichiarazione congiunta n. 10 allegata al CCNL del 22.1.2004 prevede che le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di

fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;

- il comma 557, dell' articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;
- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'11 dicembre 2013 che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che:
 - la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come “normativa speciale”, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003;
 - l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
 - vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

Dato atto che:

- la prestazione resa ex art. 14 CCNL 22.1.2004, pertanto, si configura quale “*scavalco condiviso*” e consiste nell'attività a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto e che non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficianti rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);
- la prestazione resa ex art. 1, comma 557 legge n. 311/2004 si configura quale “*scavalco d'eccedenza*” e consiste nella prestazione lavorativa aggiuntiva che il lavoratore, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'Amministrazione di provenienza, svolge al di fuori del limite di orario contrattualmente previsto presso l'ente utilizzatore, entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali;

Vista la deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise che non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “*scavalco condiviso*” e del c.d. “*scavalco d'eccedenza*” se:

- il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;
- le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;

Visti gli allegati schemi di convenzione da stipularsi tra la Provincia di Benevento e il Comune di Ceppaloni (BN):

- allegato A avente per oggetto “*Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente*”, composto da n. 10 articoli;
- allegato B avente per oggetto “*Convenzione ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per l'utilizzazione di personale dipendente*”, composto da n. 9 articoli;

Tenuto conto che la Provincia di Benevento, con la stipula della convenzione di cui all'allegato A consegue un discreto risparmio nella spesa sostenuta per il dipendente, in virtù della compartecipazione ai costi da parte del Comune utilizzatore, e, unitamente, alla sottoscrizione dell'allegato B, ottempera anche alle funzioni di supporto e collaborazione con i Comuni della Provincia, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 56/2014;

Ritenuto, pertanto, di poter aderire alla richiesta formula dal Comune di Ceppaloni (BN) con nota n. 7091 del 01/10/2018, alle condizioni di cui gli allegati schemi di convenzione da stipularsi tra la Provincia di Benevento e il citato Comune;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li, 29/10/2018

Il Responsabile Servizio Gestione del Personale

P.O. delegato

(Antonio Piccirillo)




Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li, 29/10/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

P.O. delegato

(Dott. Serafino De Bellis)



IL PRESIDENTE

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.

Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **Di prendere atto** della richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Ceppaloni (BN) con nota n. 7091 del 01/10/2018 di utilizzazione del dipendente di questo Ente Caiola Cosimo;
2. **Di autorizzare**, per le motivazioni espresse in narrativa, il dipendente Caiola Cosimo, inquadrato nella cat. C con il profilo di Istruttore Economico Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Ceppaloni (BN), con compiti e mansioni attinenti alla categoria di appartenenza ed al profilo professionale posseduto:
 - per un tempo di lavoro complessivo pari a 6 (sei) ore settimanali e per 30 (trenta) ore settimanali presso la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo a questo Ente.
 - per un tempo di lavoro complessivo pari a 8 (otto) ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio delle 36 ore, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo a questo Ente.
3. **Di approvare** gli allegati schemi di convenzione:
 - allegato A avente per oggetto "Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente", composto da n. 10 articoli;
 - allegato B avente per oggetto "Convenzione ex art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per l'utilizzazione di personale dipendente", composto da n. 9 articoli.
4. **Di dare atto** che resta ad esclusivo carico del Comune di Ceppaloni (BN) ciascun onere aggiuntivo che derivi dall'utilizzo del dipendente, compresa l'indennità di posizione per l'incarico di responsabilità, se conferito presso il Comune, ai sensi dell'art 17, comma 6, del CCNL del 21.05.2018, nonché la quota del trattamento economico fondamentale, in relazione al numero di ore di utilizzo, da rimborsare a questo Ente.
5. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Comune di Ceppaloni (BN), ai Responsabili dei Servizi Gestione del Personale-Retribuzioni, Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) e Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti-Tributi per i successivi adempimenti di competenza.
6. **Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs.267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Nardone)
Franco Nardone

IL PRESIDENTE
(Dott. Claudio RICCI)
Claudio Ricci

N. 3361 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 29 OTT. 2000

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Nardone)

Franco Nardone

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Nardone)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

II SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Nardone)

Copia per

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
Nucleo di Valutazione _____ il _____ prot. n. _____